ANNO 199.....

Categ. N.

Classe N.

Fascic. N.



PROVINCIA DI MILANO

Affare da sottoporre al Consiglio Comuna	comunale	lio	Consig	al	sottoporre	da	Affare
--	----------	-----	--------	----	------------	----	--------

nella	seduta	del				
					4-14	

# OGGETTO

Adozone del promo frica	auxianio e
toulle TARU sumo 2023	

DECISIONE

APPROVATA

RINVIATA

Presenti n.	votazione palese segreta astenuti	nassenti momentanei n	scrutatori n.
votanti n.	voti favorevoli n	voti contrari nscl	nede bianche n

# OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2022.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

# Richiamati:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che "gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre";
- l'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), convertito con legge 25/02/2022 n. 15, ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 comma 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d "sganciamento TARI");
- l'articolo 13, comma 5 bis, del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25, stabilisce che "In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile";

Considerato che la norma appena richiamata apre alla possibilità di approvare le delibere di fissazione di tariffe e aliquote dei tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, consentendo dunque di provvedere, mediante una variazione di bilancio, al recepimento delle eventuali successive modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all'entrata dei tributi coinvolti;

**Ritenuto, inoltre, che** ogni dubbio interpretativo circa la prevalenza del termine fissato dal D.L. n. 228/2021 sopra citato possa essere ampiamente superato dalla portata generale della successiva disposizione normativa ex art. 13 comma 5 bis del D.L. 4/2022, che offre la facoltà di modifica delle tariffe anche successivamente all'approvazione del bilancio da parte del Comune;

**Visto che**, con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

**Considerato che,** con l'articolo 3, comma 5 sexiesdecies, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, è differito al 31 maggio 2022;

**Richiamato** l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

**Dato atto che** l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

**Visto** il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 20/05/2014 e da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2021;

# Richiamati:

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif, emanata in data 3 agosto 2021, dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Deliberazione 459/2021/R/Rif, emanata in data 26 ottobre 2021, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- la Determinazione 2/DRIF/2021, emanata in data 4 novembre 2021, con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative

per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- la Deliberazione 15/2022/R/RIF, emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

**Visti** i Piani Finanziari c.d. "grezzi" 2022/2025 dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, ossia i documenti di cui al Prot. n. 20725 del 6/05/2022 (*trasmissione PEF 2022 di GAIA Servizi s.r.l.*) e la Determinazione n. 488 del 13/05/2022 adottata dal Responsabile del Settore Entrate del Comune di Bollate, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 27 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021, redatti in ottemperanza agli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021;

**Richiamata** la relazione di Validazione predisposta con determina del responsabile del settore LLPP n. 492 del 16 maggio 2022;

**Vista** la Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha disposto quanto segue:

"Art. 7.7 - **L'Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente **approva**. [...]

Art. 7.8 - <u>Fino all'approvazione da parte dell'Autorità</u> di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2".

**Rilevato che** ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge sempre nella Deliberazione 363:

- "Art. 7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 <u>assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:</u>
- a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;
- b) con riferimento all'anno 2022 ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

Rilevato, altresì, che al sopra citato art. 7.7 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: "7.7 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione";

Ritenuto, tuttavia, che, nell'incertezza della disciplina ARERA, che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-2, in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 2/DRIF/2021, che all'articolo 2.2 dispone quanto segue: "Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:

- a) il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;
- b) la delibera di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l'utenza finale;

**Ritenuto**, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione del Piano Finanziario 2022, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

**Richiamata** la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 17 maggio 2022 avente per oggetto "Predisposizione del piano economico finanziario unitario del Comune di Bollate per il periodo 2022-2025 (ANNO 2022);

## Dato atto che:

- il costo complessivo previsto nel piano finanziario redatto sui criteri ARERA, pari ad euro 4.108.971,00, sarà coperto integralmente dalle tariffe TARI 2022 relative alle utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili, nonché i dati relativi alla produzione della quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche (attività professionali, commerciali, produttive) sono state elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto tra utenze domestiche per il 70% (euro 2.876.279,70) ed utenze non domestiche per il 30% (€ 1.232.691,30);
- che sono state elaborate le tariffe secondo i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per quelle non domestiche previste nel D.P.R. 158/99, confermando le medesime condizioni degli esercizi 2014 2021: a) per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti massimi per la categoria di componenti n. 1 (singles) e minimi per quelli con componenti da n. 2 a 6 per gravare meno sui nuclei familiari con un maggior numero di componenti e garantire una maggiore perequazione; b) per le utenze non domestiche, per avere un maggiore equilibrio e bilanciamento dell'imposizione in percentuale, sono stati scelti i coefficienti massimi per le categorie 2, 6, 15, 16, 18, 20, 28, 29, il coefficiente medio per la categoria 21 e coefficienti minimi per le rimanenti (n. 8 categorie con coefficienti massimi, una con coefficienti medi, le altre 21 con coefficienti minimi);

Rilevato che sono state elaborate le tariffe 2022 in base al PEF validato;

Tutto ciò premesso;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione......, presenti n.... Consiglieri, Votanti n......

#### **DELIBERA**

- 1. di adottare il Piano Economico Finanziario, così come deliberato dalla Giunta Comunale in veste di Ente Territorialmente Competente con proprio provvedimento n. 67 in data 17/05/2022, comprensivo degli allegati 1 e 2 che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI" anno 2022, come risultanti dai prospetti allegati sotto la lettera "A" (utenze domestiche) e "B" (utenze non domestiche), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022 e che i relativi avvisi di pagamento saranno inviati ai contribuenti entro il mese di giugno, con scadenze di pagamento 30 giugno (prima rata) e 30 novembre 2022 (seconda rata), con possibilità di pagamento in unica rata (31 luglio 2022);
- 4. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale <u>www.portalefederalismofiscale.gov.it</u>, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con la legge n. 214/2011, come modificato dall'articolo 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con legge n. 58/2019 e dalla legge n. 160/19;
- 6. di trasmettere per via telematica la presente deliberazione ad ARERA per gli adempimenti di competenza dell'Autorità;
- 7. di dare atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
  - allegato 1 relazione di accompagnamento;
  - allegato 2 (che comprende le risultanze dei due PEF dei singoli gestori);
  - allegato A tariffe utenze domestiche anno 2022;
  - allegato B tariffe utenze non domestiche anno 2022;

Successivamente, vista l'urgenza, al fine di approvare il piano finanziario e le relative tariffe TARI 2022 entro i termini previsti per legge, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n......

## **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

# Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025

# RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'AMBITO TARIFFARIO DEL COMUNE DI BOLLATE

Allegato 2 - Determinazione n. 2/2021/R/Rif ARERA

# Sommario

1. Premessa	3
1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario	5
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	5
1.3 Documentazione per ciascun ambito tariffario	6
1.4 Altri elementi da segnalare	6
A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Gaia Servizi S.r.l	7
A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Gaia Servizi S.r.l	7
B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Bollate	7
B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Bollate	7
4. Attività di validazione	8
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente	9
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	9
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività	10
5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di	
perimetro gestionale)	
5.1.3 Coefficiente C116	
5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità	
5.2.1 Componente previsionale CO1165.2.2 Componente previsionale CQ	
5.2.3 Componente previsionale COI	
5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni	
5.4 Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	14
5.4.1 Determinazione del fattore b	
5.4.2 Determinazione del fattore ω	14
5.5 Conguagli	16
5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	16
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	17
5.8 Rimodulazione dei conguagli	17
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione	17
annuale	
5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	
5.11 Ulteriori detrazioni	18

# 1. Premessa

Con Deliberazione 363/2021/R/Rif, ARERA ha disposto all'articolo 27.4:

"Il PEF deve [...] includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:

- per ciascun anno  $\alpha$  = {2022,2023,2024,2025}, l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;
- l'ammontare dei conguagli residui approvati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2025;
- gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza".

Successivamente con Determina 4 novembre 2021, 2/2021 - DRIF, la stessa Autorità ha emanato lo schema di relazione di accompagnamento composta da cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura del/i gestore/i del ciclo integrato dei rifiuti (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'intero orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025).

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente". A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati": le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o

designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]".

Come affermato da ARERA dapprima nella Delibera 443/2019 e poi nella Delibera 363/2021: "il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale".

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, all'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: "Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti".

Nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997).

Dunque, in considerazione anche del Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), e dell'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: "Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000", sono direttamente i Comuni a rivestire il ruolo di Ente Territorialmente Competente.

La Deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA, all'articolo 7.4 ha stabilito che "La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario" ed è affidata all'Ente Territorialmente Competente "fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all'Articolo 28 del MTR-2".

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma

comprendono scelte discrezionali; nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente è ben riconoscibile una duplicazione di mansioni:

- lo svolgimento di attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dai soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza, i cui contenuti sono stati descritti sulla base di quanto stabilito al Capitolo 4 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 2/DRIF/2021) e approvati con Determina del Settore LLPP n. 492 del 16/05/2022;
- la determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, individuate nel presente allegato dalla scrivente Giunta Comunale, che ha esercitato le funzioni di indirizzo proprie dell'ETC nella disciplina regolatoria di ARERA, sulla base dei contenuti di cui al Capitolo 5 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 2/DRIF/2021.

Dal momento che, come sopra detto, l'Ente territorialmente competente, nel caso specifico la scrivente Giunta Comunale, rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità, si è provveduto ad acquisire dai Gestori chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario i capitoli 2 e 3 della relazione di accompagnamento che sono stati oggetto di precedente validazione da parte del Settore LLPP come illustrato nella relazione adottata con la Determina n. 492 del 16/05/2022 sopra richiamata, che costituisce il paragrafo 4 della presente relazione di accompagnamento unitaria.

In questa sede la scrivente relaziona sulle componenti discrezionali inserite nel tool di calcolo, dandone esplicita motivazione nei diversi paragrafi del capitolo 5.

# 1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

Il Comune ricompreso nell'ambito tariffario oggetto del presente Piano Finanziario unitario è Bollate.

# 1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Si rende necessario, adempiendo a quanto previsto all'art. 1 dell'allegato A alla Delibera 363/2021 (MTR-2), individuare i soggetti chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario 2022-2025 (anno 2022). Nel caso di specie i soggetti coinvolti sono:

- Comune di Bollate Servizio Tributi: gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti e parzialmente dello spazzamento e lavaggio delle strade e del suolo pubblico;
- Società GAIA Servizi S.r.l.: gestore della raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate, del trattamento e smaltimento dei RSU, del trattamento e recupero dei rifiuti e, parzialmente, dello spazzamento delle strade e delle piazze pubbliche.

Inoltre, dal momento che nel caso specifico il Comune coincide con l'Ente Territorialmente Competente, in ottemperanza all'art. 28.3 del MTR -2 si rileva che al fine di evitare sovrapposizione fra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da ammettere all'interno del

Piano Finanziario e chi è chiamato a validarli, si è ritenuto di separare i ruoli, affidando al Servizio Tributi del settore Entrate il ruolo di gestore della tariffa e rapporto con gli utenti e al Settore LLPP, che ha competenza ad interim sul settore Sostenibilità Ambientale ed Arredo Urbano, quello di validazione del Piano finanziario unitario.

# 1.3 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

- 1. il PEF relativo al singolo servizio svolto da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;
- 2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità all'Allegato 2 della Determina 2/DRIF/2021;
- 3. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- 4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

# 1.4 Altri elementi da segnalare

L'Ente Territorialmente Competente non rileva eventuali ulteriori elementi relativi all'ambito tariffario interessato, meritevoli di segnalazione all'Autorità.

# A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Gaia Servizi S.r.l.

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore Gaia Servizi S.r.l.e successivamente integrato sulla base delle richieste formulate dal Soggetto validatore.

# A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Gaia Servizi S.r.l.

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore Gaia Servizi S.r.l. e successivamente integrato sulla base delle richieste formulate dal Soggetto validatore.

# B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Bollate

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina del Settore Entrate – Servizio Tributi n. 488 del 13/05/2022.

# B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Bollate

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina del Settore Entrate – Servizio Tributi n. 488 del 13/05/2022.

# 4. Attività di validazione

Per l'attività di validazione di cui al Capitolo 4 dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto adottato dal Settore LLPP con Determina n. 492 del 16/05/2022.

# 5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

#### 5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 sono le seguenti:

	2022	2023	2024	2025
Tasso di inflazione programmata <i>rpia</i>	+1,7%	+1,7%	+1,7%	+1,7%
Coefficiente di recupero di produttività $\mathbf{X}_{a}$	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%
Coeff. per il miglioramento previsto della qualità <b>QL</b> <sub>a</sub>	+0%	+0%	+0%	+0%
Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_a$	+0%	+0%	+0%	+0%
Coeff. per adeguamento modifiche decreto legislativo n. 116/20 <b>C</b> <sub>116</sub>	+0%	+0%	+0%	+0%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe $ ho$	+1,6%	+1,6%	+1,6%	+1,6%
Totale entrate tariffarie anno precedente - ∑T <sub>a-1</sub>	€ 4.113.334	€ 4.142.057	€ 4.119.510	€ 4.096.993
Totale entrate tariffarie anno corrente - <b>\( \rac{7}{4} \rac{7}{4} \rac{1}{4} \rac{1}</b>	€ 4.142.057	€ 4.119.510	€ 4.096.993	€ 4.086.679
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) - <b>\( \sum Tmax \)</b>	€ 4.142.057	€ 4.119.510	€ 4.096.993	€ 4.086.679

Per gli anni successivi al 2022, stanti le numerose variabili di cui ancora non è dato conoscere la valorizzazione, si interverrà eventualmente di anno in anno al fine di adeguare i valori dei parametri sopra considerati.

Stante il limite di crescita le entrate tariffarie per ciascuna annualità non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

L'art. 4.4 del MTR-2 introduce il coefficiente  $C_{116}$  la cui quantificazione deve essere idonea a coprire le componenti  $CO^{exp}_{116, TV, a}$  e  $CO^{exp}_{116, TF, a}$  ossia gli eventuali maggiori costi previsionali connessi agli scostamenti attesi rispetto alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020. Spetta all'Ente Territorialmente competente scegliere in quale misura valorizzare questo coefficiente soprattutto ai fini di una puntuale determinazione del parametro  $\rho_a$  ferma restando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'8,6% annuo.

Per l'anno 2022 gli elementi sopra descritti sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

C116	D.L. 116/20 ametro per la determinazione del limite all	relazione	+ 0,0 % + 1,6 %	
0446	Adeguamenti alle novità introdotte dal	Paragrafo 5.1.3 della presente	. 0 0 0/	
r G <sub>a</sub>	Modifiche del perimetro gestionale	relazione	T 0,0 /0	
PG <sub>a</sub>		Paragrafo 5.1.2 della presente	+ 0,0 %	
QLa		relazione	+ 0,0 /6	
QLa	Miglioramento previsto della qualità	Paragrafo 5.1.2 della presente	+ 0,0 %	
/\a	iviigiioramento della produttivita	relazione	-0,1 /0	
X <sub>a</sub>	Miglioramento della produttività	Paragrafo 5.1.1 della presente	-0,1 %	
i Pia	rasso ai iiiiazione programmata	Deliberazione ARERA 363/2021	1 1,7 70	
rpi <sub>a</sub>	Tasso di inflazione programmata	Valore fissato dalla	+ 1,7 %	

Per l'anno 2022, la verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

Σ T<sub>a-1</sub>: Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno α-1 (2021), pari ad € 4.113.334

ho <sub>a</sub>: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 1,6%

Σ T<sub>a</sub>: Importo complessivo del Piano Finanziario anno α (2022), pari ad € 4.142.057

Appare verificata la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, in quanto:

$$\notin$$
 4.142.057 /  $\notin$  4.113.334 = 1,0070  $\leq$  (1 + 1,6%) = 1,0160

# 5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività occorre fare riferimento all'articolo 5 del MTR-2. I limiti sono riportati nella seguente tabella:

· in		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \le 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0.3\% < X_a \le 0.5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0.1\% < X_a \le 0.3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0.1\% < X_a \le 0.3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0.1\%$

#### Le variabili da considerare sono:

- il confronto tra costo unitario effettivo della gestione (CUeff<sub>a-2</sub>) e il Benchmark di riferimento: per determinare il primo occorre dividere il valore totale del Piano Finanziario 2020 per il quantitativo di rifiuti prodotto nel Comune: si ottiene il valore di 27,89 cent€/kg; per ottenere il secondo occorre fare riferimento al fabbisogno standard di cui all'articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, riferito anch'esso all'annualità 2020: l'importo è pari a 31,11 cent€/kg. Stante quindi la relazione CUeff<sub>a-2</sub> < Benchmark occorrerà posizionarsi nei quadranti a destra della tabella di cui sopra;
- la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ( $\gamma_{1,a}$ ) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ) rispetto agli obiettivi comunitari: per la determinazione del valore di  $\gamma_a$  si rinvia al paragrafo 5.4.2. Stante la valorizzazione di detto parametro a 0 emerge un valore di (1+  $\gamma_a$ ) > 0,5 e pertanto occorrerà considerare i quadranti di cui alla riga inferiore della tabella di cui sopra.

Sulla base di quanto indicato fin qui e stante l'individuazione del quadrante di riferimento, il valore della variabile  $X_a$  viene individuato nella misura del 0,10%.

# 5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Al fine di determinare il coefficiente QL<sub>a</sub> assunto per l'anno 2022 occorre fare riferimento:

- ai miglioramenti previsti nella qualità o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- agli adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità con Deliberazione 15/2022.

Per entrambi gli aspetti, l'Ente Territorialmente Competente, come anche suggerito dai soggetti Gestori, ritiene di non valorizzare alcun incremento della variabile in commento.

Al fine di determinare il coefficiente PG<sub>a</sub> assunto per l'anno 2022 occorre considerare le eventuali modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. Non rilevandosi variazioni relativamente all'anno 2022 l'Ente Territorialmente Competente ritiene di valorizzare a zero anche questo secondo coefficiente, come anche indicato dai soggetti Gestori all'interno del rispettivo PEF "grezzo".

# 5.1.3 Coefficiente C116

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente  $C_{116a}$ , lo scrivente ETC ha verificato l'eventuale necessità di copertura dei maggiori costi indicati nelle componenti  $CO^{116}_{TV, a}$  e  $CO^{116}_{TF, a}$  riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo 116/2020.

Occorre altresì considerare che il coefficiente può essere valorizzato solo nel caso di mancata valorizzazione massima degli altri parametri visti sopra.

Si consideri infatti che il limite massimo dell'incremento tariffario ammesso dall'Autorità è pari all'8,6%, dato proprio dalla valorizzazione più elevata di ciascuna delle seguenti variabili nella formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

come di seguito rappresentato

$$\rho_a = 1.7\% - 0.1\% + 4\% + 3\% = 8.6\%$$

Per questo motivo una quantificazione del coefficiente C116 è attuabile solo nel caso in cui dalla formula sopraindicata non si giunga quindi alla valorizzazione massima, che resta fissata all'8,6%.

Considerate le informazioni trasmesse dai soggetti Gestori, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di non valorizzare il coefficiente suddetto dal momento che le variazioni intervenute determinano modifiche trascurabili nell'operatività dei Gestori coinvolti

# 5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, lo scrivente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

#### 5.2.1 Componente previsionale CO116

In relazione alla componente di costo previsionale CO<sub>116</sub> si rileva che non risulta all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcun incremento o decremento dei costi connessi alla nuova classificazione dei rifiuti operata dall'Allegato L-quater al D. lgs. 152/2006, né alcun incremento o decremento dei costi connessi rispettivamente alla riammissione all'interno del servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche precedentemente escluse in forza del limite quantitativo di assimilazione vigente e alla fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche che

si sono avvalse della facoltà concessa dall'articolo 238 comma 10 D. Lgs. 152/2006. Pertanto il valore nel PEF risulta pari a

# 5.2.2 Componente previsionale CQ

In merito all'adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità, ARERA con Delibera 15/2022/R/Rif e relativo allegato A ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che prevede l'introduzione, dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, che saranno affiancati da indicatori e da relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori.

In considerazione di quanto previsto nella Carta della Qualità del servizio vigente, con Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 29/03/2022, lo scrivente ETC ha previsto che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel Comune di Bollate sia ricompresa nello schema regolatorio I.

Dal momento che non si rileva all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcuna proposta di valorizzazione della componente connessa all'adeguamento agli obblighi di servizio previsti dallo schema regolatorio individuato, non si rende necessaria la valorizzazione della voce di costo CQ.

# 5.2.3 Componente previsionale COI

La componente di costo di natura previsionale COI è destinata alla copertura degli oneri fissi e variabili attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a:

- modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti;
- all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile,  $COITV_{,a}^{exp}$ , rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa,  $COITF_{,a}^{exp}$ , rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza (ARERA, All. A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif-art. 10.2).

L'introduzione delle componenti  $COITV_{,a}^{exp}$  e  $COITF_{,a}^{exp}$  può avvenire nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Nel caso specifico del Comune di Bollate non si rende necessaria la valorizzazione di tale

componente dal momento che non si rileva all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcuna proposta di valorizzazione connessa alle modifiche del perimetro gestionale o al miglioramento dei servizi forniti.

#### 5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento al rispetto delle tabelle previste nell'art.15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Tutti i cespiti presentati dal Gestore e dal Comune si riferiscono a beni per il servizio di gestione dei rifiuti urbani presenti nelle fonti contabili obbligatorie e sono stati valorizzati con vite utili regolatorie come definite dal metodo MTR-2.

Non si rilevano casi di adozione di una vita utile inferiore o superiore a quella regolatoria.

Non si rilevano, altresì, cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti dalle sopra menzionate tabelle di cui agli art. 15.2 e 15.3.

## 5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

Come stabilito all'art. 3 del MTR-2 di ARERA, L'Ente Territorialmente Competente è chiamato alla valorizzazione di opportuni fattori di sharing dei proventi in grado di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiale e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. La valorizzazione da parte dell'ETC avviene mediante due parametri,  $b_a$  e  $\omega_a$ .

# 5.4.1 Determinazione del fattore b

 $b_a$  è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3;0,6] e opera come moltiplicatore dell'importo AR indicato dal Gestore, che è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato.

Per il Comune di Bollate l'Ente Territorialmente Competente sceglie di adottare il valore di 0,6 premiando la cittadinanza per il mantenimento di elevati standard di Raccolta Differenziata che consentono importanti recuperi: a tal proposito è stato utilizzato il massimo coefficiente in abbattimento dei costi.

# 5.4.2 Determinazione del fattore $\omega$

Il fattore b  $(1+\omega)$ : è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza: questi opera come moltiplicatore dell'importo

AR<sub>sc</sub> indicato dal Gestore, che è la somma dei ricavi derivanti non solo dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ma anche da altri Consorzi non aderenti al CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

Il fattore  $\omega$  è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri relativi:

alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti  $\gamma 1, \alpha$ , tenuto anche conto della coerenza fra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. L'Ente Territorialmente Competente:

in caso di valutazione soddisfacente, valorizza  $\gamma 1, a$  nell'intervallo [-0,2 / -0] mentre, in caso di valutazione non soddisfacente sceglie il range [-0,4 / -0,2]

al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo  $\gamma 2, a$ , tenuto conto anche della percentuale delle frazioni estranee registrate. Spetta all'Ente Territorialmente Competente scegliere come valorizzare il suddetto coefficiente che può essere valorizzato: nel range [-0,15 / 0] in caso di valutazione soddisfacente oppure nel range [-0,3 / -0,15] in caso di valutazione non soddisfacente.

L'Ente Territorialmente competente una volta compiute le dovute valutazioni in merito ai due coefficienti sopra esposti ( $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$ ), provvede alla quantificazione del parametro  $\omega$  secondo le seguenti valutazioni:

- Se entrambi i coefficienti  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  assumono valore soddisfacente (quindi vicino al valore 0)  $\rightarrow$   $\omega$  sarà pari a 0,1

	-0,2 ≤ γ1 ≤ 0	-0,4 ≤ γ1 ≤ -0,2
-0,15 ≤ γ2 ≤ 0	ωa = 0,1	ωa = 0,3
-0,3 ≤ γ2 ≤ -0,15	ωa = 0,2	ωa = 0,4

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: b (1+0,1);

- Se entrambi i coefficienti  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  rivelano un risultato non soddisfacente  $\rightarrow \omega$  assumerà valore pari a 0,4;

	-0,2 ≤ γ1 ≤ 0	-0,4 ≤ γ1 ≤ -0,2
-0,15 ≤ γ2 ≤ 0	ωa = 0,1	ωa = 0,3
-0,3 ≤ γ2 ≤ -0,15	ωa = 0,2	ωa = 0,4

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: b (1+0,4);

- Se  $\gamma_{1,a}$  assume valore soddisfacente e  $\gamma_{2,a}$  invece rivela risultato opposto, non soddisfacente  $\rightarrow \omega$  sarà pari a 0,2;

	-0,2 ≤ γ1 ≤ 0	-0,4 ≤ γ1 ≤ -0,2
-0,15 ≤ γ2 ≤ 0	ωa = 0,1	ωa = 0,3
-0,3 ≤ γ2 ≤ -0,15	ωa = 0,2	ωa = 0,4

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: b (1+0,2);

- Se  $\gamma_{1,a}$  assume valore non soddisfacente e  $\gamma_{2,a}$  indica un esito soddisfacente  $\rightarrow \omega$  sarà pari a 0,3;

	-0,2 ≤ γ1 ≤ 0	-0,4 ≤ γ1 ≤ -0,2
-0,15 ≤ γ2 ≤ 0	ωa = 0,1	ωa = 0,3
-0,3 ≤ γ2 ≤ -0,15	ωa = 0,2	ωa = 0,4

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: b (1+0,3);

Con riferimento al Comune di Bollate ed in considerazione delle risultanze osservate che mostrano un risultato di

 $\gamma_{1,a}$  soddisfacente,

e

γ<sub>2,a</sub> soddisfacente,

si individua, per il parametro  $\omega$ , il valore di 0,1 da inserire nella formula b (1+ $\omega$ ) per l'individuazione del fattore di sharing dei proventi.

#### Pertanto:

Coefficiente	Intervallo di riferimento	Valore
b	0,3 < 0,6	0,6
ω	0,1 < 0,4	0,1
b(1+ω)	0,33 < 0,84	0,66

# 5.5 Conguagli

L'Ente Territorialmente Competente, sulla base dei risultati riscontrabili dai Piani Finanziari precedenti, non individua la necessità di procedere alla valorizzazione di alcuna quota di conguaglio all'interno del PEF 2022-2025.

# 5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le verifiche condotte sui PEF predisposti dai gestori, che hanno tenuto conto di tutte le componenti, sia riferite alla conduzione del servizio che ad eventuali investimenti programmati, non hanno fatto emergere situazioni di criticità tali da compromettere l'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1. Risulta pertanto rispettato il principio previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con entrate tariffarie.

Con riferimento all'equilibrio economico finanziario dei Gestori coinvolti nel servizio si segnala quanto segue:

GAIA Servizi S.r.l., titolare della gestione operativa del servizio di igiene ambientale secondo il modello in house providing, presentava, al termine dell'esercizio di riferimento per l'individuazione dei costi efficienti, i seguenti parametri economici, patrimoniali e finanziari:

Voce	Valore al 31.12.20
A) Valore della produzione	€ 15.217.626
B) Costi della produzione	€ 14.938.065
21) Risultato di esercizio	€ 40.025
Totale Attivo patrimoniale	€ 12.916.123
A) Patrimonio Netto	€ 1.906.947
D) Debiti	€ 9.086.802
D4) Debiti verso banche	€ 2.415.596
Incidenza Patrimonio Netto su Attivo Patrimoniale	15%
Incidenza Debiti su Attivo Patrimoniale	70%
Incidenza Debiti vs altri finanziatori su Attivo Patrimoniale	19%

Dai dati sopra riportati, non emergono situazioni di particolare disequilibrio del gestore operativo.

Il medesimo gestore, che ha sviluppato la determinazione dei costi efficienti a partire dai dati del bilancio 2020 (fonte contabile obbligatoria), non ha inoltre segnalato criticità potenzialmente impattanti sul proprio equilibrio economico finanziario derivanti dalla gestione del servizio di igiene ambientale.

Il Comune di Bollate, gestore istituzionale del servizio e titolare della funzione tariffaria, non ha segnalato particolari riflessi negativi derivanti dalla conduzione dello stesso, tali da impattare negativamente sul mantenimento degli equilibri economico finanziari complessivi dell'ente nel corso del periodo oggetto di regolazione.

#### 5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente Territorialmente Competente non ritiene di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 4.6 della deliberazione 363/2021/R/Rif, di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2. Lo scrivente pertanto non individua componenti di costo ammissibili al Piano Finanziario che si ritiene di non coprire integralmente mediante lo stesso.

# 5.8 Rimodulazione dei conguagli

Lo scrivente stabilisce, relativamente al Comune di Bollate, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 17.2 del MTR-2 di rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del periodo regolatorio e di un eventuale recupero degli stessi anche in annualità successive al 2025.

#### 5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Lo scrivente ETC stabilisce, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Bollate, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 4.5 del MTR-2 di rimodulare, tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

# 5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Dal momento che non si riscontrano situazioni di squilibrio economico e finanziario, non si ritiene necessario il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2.

# 5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente Territorialmente Competente prende visione delle indicazioni fornite dal Comune di Bollate al paragrafo 3.2.1 della relazione di accompagnamento predisposta e trasmessa allo scrivente.

Si ritengono ammissibili come detrazioni ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione 2/2021 i valori relativi a:

- a) Contributo MIUR di importo pari ad € 28.490,58;
- b) entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione di importo pari ad € 4.396,17;
- c) entrate derivanti da procedure sanzionatorie per un importo pari ad € 100,00;

Alla luce di quanto sopra lo scrivente ETC, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Autorità evidenzia che l'importo ottenibile dal Comune mediante gettito TARI è pari alla differenza che deriva applicando al totale del Piano Finanziario 2022 le suddette detrazioni: € 4.142.057 - € 33.086 = € 4.108.971.

		2022			2023			2024			2025	
	Ambito tariffario: Comune di Bollate Ambito tariffario: Comune di Bollate		ollate	Ambito tariffario: Comune di Bollate			Ambito tariffario: Comune di Bollate					
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	220.955	-	220.955	220.955	-	220.955	220.955	-	220.955	220.955	-	220.955
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	281.792	-	281.792	281.792	-	281.792	281.792	-	281.792	281.792	-	281.792
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	704.481	-	704.481	704.481		704.481	704.481	-	704.481	704.481	-	704.481
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD  Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CD <sup>CP</sup> / <sub>IMAN</sub>	1.183.351	4.062	1.187.413	1.183.351	4.062	1.187.413	1.183.351	4.062	1.187.413	1.183.351	4.062	1.187.413
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>10</sup> Nev	-	-	-	-			-	-	-	-		-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COFP	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	37.284	=	37.284	37.284	-	37.284	37.284	-	37.284	37.284	-	37.284
Fattore di Sharing <b>b</b>	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	22.370	-	22.370	22.370	-	22.370	22.370	-	22.370	22.370	-	22.370
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	259.304	0,10	259.304 0,10	259.304	0,10	259.304 0,10	259.304 0,10	0,10	0,10	259.304 0.10	0,10	259.304 0.10
Fattore di Sharing 💩 Fattore di Sharing b(1+ω)	0,10	0,66	0,66	0,10	0,66	0,66	0,10	0,10	0,66	0,10	0,10	0,10
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+\omega)AR <sub>sc</sub>	171.141	-	171.141	171.141	-	171.141	171.141	-	171.141	171.141	-	171.141
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot <sub>ny</sub>	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		220.601	220.601		220.601	220.601		220.601	220.601		220.601	220.601
Recupero delta (ΣΤα-ΣΤmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				-	-	-	-	-	-	-	-	-
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.197.069	224.663	2.421.732	2.197.069	224.663	2.421.732	2.197.069	224.663	2.421.732	2.197.069	224.663	2.421.732
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	481.156	14.508	495.664	481.156	14.508	495.664	481.156	14.508	495.664	481.156	14.508	495.664
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti. CARC		128.985	128.985		128.985	128.985		128.985	128.985		128.985	128.985
Costi generali di gestione CGG	724.951	17.418	742.369	724.951	17.418	742.369	724.951	17.418	742.369	724.951	17.418	742.369
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD		=	-	-	-		=			-	=	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	1.126	-	1.126	1.126		1.126	1.126	-	1.126		-	1.126
Costi comuni CC	726.077	146.402	872.480	726.077	146.402	872.480	726.077	146.402	872.480	726.077	146.402	872.480
Ammortamenti Amm Accantonamenti Acc	112.110	28.055	140.165	101.212	28.055	129.268	89.622	28.055	117.677	88.395	28.055	116.450
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti											-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-		-	-	-	-	-		-	-	
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	46.016	20.801	66.816	38.032	19.023	57.056	30.769	17.246	48.014	24.235	15.468	39.703
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso Ruc	-	=	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK  Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>DD</sup> 11439	158.126	48.856	206.982	139.245	47.078	186.323	120.391	45.301	165.692	112.630	43.524	156.154
Costi operativi tissi previsionali ali cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO <sup>201</sup> 114#  Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CQ <sup>200</sup> 11											-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COPED TE	-	-			-	-	-	-	-		-	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC#	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		145.200	145.200		143.312	143.312		141.426	141.426		140.650	140.650
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA				-	-	-	-	-	-	-	-	-
TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.365.359	354.967	1.720.325	1.346.477	351.301	1.697.779	1.327.624	347.638	1.675.262	1.319.863	345.085	1.664.948
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.562.428	579.629	4.142.057		575.964	4.119.510	3.524.692	572.301	4.096.993		569.747	4.086.679
∑Ta= ∑TVa + ∑Tfa dopo le dehazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/R#  Grandezze fisico-tecniche	3.562.428	579.629	4.142.057	3.543.546	575.964	4.119.510	3.524.692	572.301	4.096.993	3.516.932	569.747	4.086.679
raccolta differenziata %			69%			69%			69%			69%
q <sub>o2</sub> fon			14.516,07			14.516,07			14.516,07			14.516,07
costo unitario effettivo - Cueff €cent/ikg			27,89			28,34			28,53			28,38
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			31,11			31,11			31,11			31,11
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y,			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutifizzo e riciclo y2			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale y			0,00			0,00			0,00			0,00
Coefficiente di gradualità (1+ y)			1,00			1,00			1,00			1,00
Verifica del limite di crescita												
pio			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff, per il miglioramento previsto della qualità QL₃			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG.			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>118</sub> Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			1,60%			1,60%			1,60%			1,60%
CIT+p)			1,0160			1,0160			1,0160			1,00%
ΣIσ			4.142.057			4.119.510			4.096.993			4.086.679
ΣIV <sub>0-1</sub>			2.501.981			2.421.732			2.421.732			2.421.732
$\Sigma$ IF $_{\circ}$ 1			1.611.353			1.720.325			1.697.779			1.675.262
ΣT <sub>0-1</sub>			4.113.334			4.142.057			4.119.510			4.096.993
ΣΙ <sub>σ</sub> / ΣΙ <sub>σ-1</sub>			1,0070			0,9946			0,9945			0,9975
VI Lantzdo halifario marximo analizabili nal iznato dal limito di crossita).			4142057			4 110 510			-400/000			
∑Imm (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) delta (∑I <sub>e</sub> -∑I <sub>mm</sub> )			4.142.057			4.119.510			4.096.993			4.086.679
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	2.197.069	224.663	2.421.732	2.197.069	224.663	2.421.732	2.197.069	224.663	2.421.732	2.197.069	224.663	2.421.732
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.365.359	354.967	1.720.325	1.346.477	351.301	1.697.779	1.327.624	347.638	1.675.262		345.085	1.664.948
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	3.562.428	579.629	4.142.057	3.543.546	575.964	4.119.510	3.524.692	572.301	4.096.993	3.516.932	569.747	4.086.679

	2022				2023		2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Bollate		Ambito tariffario: Comune di Bollate		Ambito tariffario: Comune di Bollate			Ambito tariffario: Comune di Bollate		ollate		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			33.086			33.086			33.086			33.086
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
∑IV <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.388.646			2.388.646			2.388.646			2.388.646
ΣFFo totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.720.325			1.697.779			1.675.262			1.664.948
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			4.108.971			4.086.424			4.063.908			4.053.594
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabella tariffe utenze domestiche					
	Anno di riferimento: 2022				
Numero componenti	Quota per numero componenti	Tariffa al metro quadro			
1	68,5720 €	0,5176 €			
2	96,0007 €	0,7135 €			
3	123,4295 €	0,8904 €			
4	150,8583 €	1,0499 €			
5	198,8587 €	1,2214 €			
6	233,1447 €	1,3650 €			

# Tariffe utenze non domestiche

Anno di riferimento 2022						
Codice	Descrizione	Quota per tipo attività	Tariffa al Mq			
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,6784 €	1,2204 €			
2	Cinematografi e teatri	1,3351 €	0,9718 €			
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,7394 €	1,2656 €			
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,3841 €	1,7176 €			
5	Stabilimenti balneari	0,0000 €	0,9042 €			
6	Esposizioni, autosaloni	1,6097 €	1,1526 €			
7	Alberghi con ristorante	3,7573 €	2,7120 €			
8	Alberghi senza ristorante	2,9601 €	2,1470 €			
9	Case di cura e riposo	3,5132 €	2,5990 €			
10	Ospedali	3,3606 €	2,4182 €			
11	Uffici e agenzie	4,0510 €	2,9380 €			
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,8195 €	1,3108 €			
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferr	3,4140 €	2,4634 €			
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,8107 €	2,7798 €			
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, ca	aj 2,5977 €	1,8758 €			
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,0000 €	4,2355 €			

# Tariffe utenze non domestiche

	Anno di riferimento 202	2	
Codice	Descrizione	Quota per tipo attività	Tariffa al Mq
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, est	3,4140 €	2,4634 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbi	3,2347 €	2,3278 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,4140 €	2,4634 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,8723 €	2,0792 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,3987 €	2,4634 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	17,4208 €	12,5882 €
23	Mense, birrerie, amburgherie	15,1741 €	10,9609 €
24	Bar, caffè, pasticceria	12,3742 €	8,9496 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formago	6,3130 €	4,5652 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,8063 €	3,4804 €
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	22,4140 €	16,2042 €
28	Ipermercati di generi misti	8,5635 €	6,1924 €
29	Banchi di mercato generi alimentari	21,6587 €	15,6391 €
30	Discoteche night club	0,0000€	2,4747 €